

## S T A T U T O

dell'Associazione "CENTRO STUDI LEONARDO MELANDRI"

=====

### Articolo 1

L'associazione "CENTRO STUDI LEONARDO MELANDRI" con sede in Forlì, presso la sede della Fondazione Livio e Maria Garzanti, Corso della Repubblica n. 117, è una libera associazione con durata illimitata nel tempo, senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap III articolo 36 e seguenti del Codice Civile, nonché del presente Statuto.

### Articolo 2

L'Associazione "CENTRO STUDI LEONARDO MELANDRI" intende mantenere vivo il ricordo del Senatore Leonardo Melandri nella sua esemplare figura di cittadino che ha scelto di partecipare alla vita politica e sociale della propria città portando sempre la testimonianza delle sue convinzioni morali. Non trascurando certamente gli altri risultati che il Senatore Leonardo Melandri ha ottenuto a livello locale e nazionale, l'Associazione intende onorare il prezioso e sapiente contributo di idee e di organizzazione all'insediamento dell'Ateneo Bolognese in Romagna, promuovendone la trasformazione nella attuale forma di "Multicampus".

Per raggiungere questo intento l'Associazione favorisce la collaborazione fra le strutture universitarie romagnole e le istituzioni pubbliche e private ed, in generale, tutti i soggetti che condividano gli stessi

obiettivi.

In particolare ci si riferisce alle attività di formazione, al trasferimento di conoscenza dalla ricerca al mondo produttivo, alla divulgazione scientifica. Inoltre costituisce obiettivo dell'Associazione la ricerca di fondi per il supporto finanziario a studenti capaci e meritevoli impegnati ai diversi livelli dell'istruzione superiore, universitaria e post - lauream.

### Articolo 3

L'Associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell'Associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea Ordinaria dei soci; le cariche all'interno del Consiglio Direttivo (Presidente, Vice-Presidente, Segretario, tesoriere ecc.) vengono attribuite dallo stesso Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei voti. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

Il Consiglio Direttivo può nominare altresì, anche tra membri estranei all'Associazione, a maggioranza assoluta dei voti, un Comitato Scientifico.

In caso di nomina del Comitato Scientifico, il Presidente dello stesso partecipa al Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

#### Articolo 4

Per perseguire gli scopi sopraindicati, l'Associazione realizza, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti interventi:

- Attività di studio, conferenze, dibattiti, convegni, congressi;
- Pubblicazione di atti di convegni, di seminari, di studi e ricerche;
- Creazione di finestre di aggiornamento on-line e siti internet inerenti alle finalità associative;
- Attività di formazione e corsi di perfezionamento, costituzione di comitati e gruppi di studio, lavoro e ricerca;
- Report di analisi economiche e/o finanziarie, che interessino il territorio e della cultura in generale, anche scientifica;
- Promozione o concorso all'attuazione di iniziative volte a stimolare sinergie tra Università e mondo produttivo;
- Conferimento e/o promozione di borse di studio volte al raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

#### Articolo 5

Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato, persone di specchiata moralità, società od enti che si riconoscano nello Statuto ed intendano collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati. La richiesta di adesione dovrà essere presentata al Presidente

dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta, motivando, in quest'ultimo caso, la sua decisione.

Sono previste le seguenti categorie di Soci:

- Soci Ordinari: persone, società od enti che si impegnino a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, che può essere differenziata in base alla natura giuridica dei soci;

- Soci Onorari: persone, società od enti che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale, ovvero economico, alla costituzione dell'Associazione, i quali sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione all'Associazione. I soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione stessa, di riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, di eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti.

Deliberata l'ammissione, la qualifica di socio si assume con il versamento della quota sociale annuale.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di

ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

#### Articolo 6

Gli associati hanno il diritto di:

- Partecipare alle assemblee;
- Consultare i verbali delle riunioni degli organi sociali;
- Partecipare alle elezioni degli organi sociali ed essere eletti alle cariche sociali;
- Recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- Ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata in favore dell'Associazione su mandato del Presidente;
- Partecipare alle iniziative ed alle manifestazioni organizzate dall'Associazione.

#### Articolo 7

Gli associati hanno i seguenti obblighi:

- Svolgere la propria attività in modo gratuito e senza fine di lucro;
- Tenere un comportamento improntato all'insegna della correttezza e della buona fede;
- Impegnarsi per il raggiungimento dello scopo dell'Associazione;
- Attenersi alle disposizioni dello statuto e di eventuali regolamenti interni deliberati dall'Assemblea, nonché alle deliberazioni legalmente assunte dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea.

- Versare la quota sociale annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

#### Articolo 8

La qualifica di socio si perde per:

- mancato pagamento della quota sociale;
- dimissioni;
- espulsione motivata da parte del Consiglio Direttivo per le seguenti cause: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'Associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.

#### Articolo 9

La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

#### Articolo 10

Gli aderenti dell'Associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di contratto di lavoro, dipendente od autonomo.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

#### Articolo 11

L'anno finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il rendiconto annuale, che deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria entro il mese di giugno dell'anno successivo. Lo stesso rendiconto deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta di approvazione, in modo che possa essere consultato da ogni associato.

#### Articolo 12

Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'Associazione:

- L'Assemblea generale degli iscritti;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Segretario-Tesoriere.

#### Articolo 13

L'Assemblea generale degli iscritti può essere Ordinaria o Straordinaria. Il Presidente deve convocare l'Assemblea Ordinaria dei soci almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto entro il mese di giugno.

Inoltre può convocare, quando lo ritenga necessario, altre assemblee ordinarie o straordinarie.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando ne faccia espressa richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto al voto, oppure su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio

Direttivo. In questi casi il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro il termine di venti giorni, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti.

La convocazione avviene per mezzo di avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione - fra le quali devono intercorrere almeno ventiquattro ore - nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto, anche per posta elettronica, almeno cinque giorni prima.

#### Articolo 14

L'Assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea elegge un proprio Presidente.

Il Segretario, o chi lo sostituisca in caso di sua assenza, ha il compito di redigere il verbale della medesima, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

#### Articolo 15

L'Assemblea può essere sia Ordinaria che Straordinaria. L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno.



L'Assemblea Straordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto.

Ogni delibera avviene a scrutinio palese, salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.

Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto al voto.

Ogni socio ha diritto ad un voto. È ammessa una sola delega per ciascun socio.

#### Articolo 16

L'Assemblea Ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata, ed in particolare:

- elezione (o sostituzione) degli organi sociali;
- approvazione dei rendiconti consuntivi, delle relazioni annuali del Consiglio Direttivo;
- approvazione dei programmi dell'attività da svolgere, con relativa indicazione di spese;
- redazione, modifica, revoca di regolamenti interni;

. determinazione delle quote annuali a carico dei soci;

#### Articolo 17

Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un'Assemblea Straordinaria.

#### Articolo 18

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, impegnano tutti i soci. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'Assemblea, redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario.

#### Articolo 19

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque membri sino ad un massimo di nove membri; il numero effettivo verrà determinato in sede di assemblea elettiva.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono liberamente rieleggibili; nel caso in cui nessun aderente sia disponibile a candidarsi per ricoprire detta carica, l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.

In caso di mancanza per qualunque causa del numero minimo di consiglieri previsto, il Consiglio Direttivo sarà integrato sino alla scadenza naturale del mandato mediante cooptazione e sua ratifica nella prima assemblea utile.

#### Articolo 20

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed elegge il Presidente.

In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio Direttivo:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- garantire che vi sia coerenza tra quanto realizzato e gli indirizzi dati dal Comitato Scientifico, se nominato;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee guida approvate dall'Assemblea;
- predisporre il rendiconto annuale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- deliberare sulla decadenza dalla qualifica di socio;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione od ad essa affidati.

#### Articolo 21

Il Presidente dura in carica tre anni, è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, ed i suoi compiti principali sono:

- rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
- conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo;

- sottoscrivere tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; il Presidente può anche aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi ed eseguire i pagamenti;
- decidere su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo o di altro organo dell'Associazione.

#### Articolo 22

Il Comitato Scientifico, qualora nominato dal Consiglio Direttivo, resta in carica tre anni ed i suoi membri, scelti anche al di fuori della compagine associativa, sono liberamente rieleggibili; è composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri.

Esso formula proposte ed elabora programmi di attività scientifica, di ricerca e culturali, da sottoporre al Consiglio Direttivo.

#### Articolo 23

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote dei soci;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi nazionali ed internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive, purché marginali.

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- donazioni, lasciti o successioni.

#### Articolo 24

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il mese di giugno all'Assemblea il rendiconto dell'esercizio trascorso.

#### Articolo 25

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione ed il capitale durante la vita dell'Associazione ed anche all'atto del suo scioglimento.

#### Articolo 26

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al Decreto del Ministero per l'Economia e le Finanze del 25 maggio 1995.

#### Articolo 27

La durata dell'Associazione è illimitata; essa non potrà sciogliersi se non per decisione di una Assemblea Straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo, la quale dovrà decidere sulla devoluzione del

patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni similari.

#### Articolo 28

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, decide l'Assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.to: Guido Gambetta - Roberto Melandri - Gabriella Poma - Franco Persiani - Paolo Zurla - Massimo Fornasari - Isabella Landi - Foietta Flavio - Pier Luigi Mainetti - Nicola Poconi - Gabriele Borghetti - Raffaele Schiavo - Stefano Patti - Giancarlo Zeccherini - Cataldo Mangione - Nicola Mangione - Massimo Balzani - Gabrio Furani - Gian Luigi Aprile - Gian Luca Ginestri - GIORGIO OLIVERI Notaio.